

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

**Esecuzione della legge federale sulla procedura amministrativa  
e dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione  
e la procedura delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato**

Il Consiglio federale ha nominato quale membro della Commissione federale di ricorso sull'assicurazione contro gli infortuni:

*Giudice:*

Gerber Hans U., professore, 1015 Losanna

23 dicembre 1997

Dipartimento federale dell'interno

0192

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica nella procedura per circolazione degli atti del 29 settembre 1997,*

*visti:*

l'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0);

gli articoli 1, 3 capoverso 3, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154);

nell'oggetto *Registro dei tumori del Cantone Ticino* concernente la domanda d'autorizzazione generale del 3 ottobre 1996 a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica;

*decide:*

### *1. Titolare dell'autorizzazione*

- a. Ai sensi dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP e degli articoli 3 e 11 OATSP e in osservanza delle condizioni e degli oneri sotto menzionati, è concessa al Registro dei tumori del Cantone Ticino l'autorizzazione generale d'esonero dal segreto professionale a scopo di ricerca nel campo della sanità pubblica. L'autorizzazione è rilasciata all'attuale responsabile del registro, nella persona del sig. A. Bordoni, dott. med. Qualora vi fossero avvicendamenti a capo del Registro dei tumori del Cantone Ticino, l'autorizzazione alla nuova direzione dovrà essere oggetto di riconferma.

L'autorizzazione include il diritto di raccogliere dati inerenti a persone affette da malattie tumorali, domiciliate nel Canton Ticino.

Il Registro ticinese è inoltre abilitato a trasmettere dati inerenti a persone non domiciliate nel Canton Ticino al registro dei tumori competente, a condizione che anche quest'ultimo sia autorizzato dalla Commissione peritale a ricevere comunicazione di dati personali non anonimizzati, che altrimenti sarebbero sottoposti al segreto medico.

L'eventuale cessazione d'uso del registro deve essere comunicata immediatamente alla Commissione peritale con indicazione delle misure di protezione e di distruzione di dati previste.

- b. Sono autorizzati, entro i limiti definiti ai seguenti punti 2 (scopo della comunicazione dei dati) e 3 (tipo di dati contemplati nell'autorizzazione), a trasmettere dati non anonimizzati al Registro dei tumori del Cantone Ticino tutti i medici che esercitano in Svizzera, i medici ospedalieri, il personale ausiliario e, segnatamente, gli istituti di patologia ed i laboratori medici che svolgono indagini citologiche e istologiche.
- c. Il possesso dell'autorizzazione non comporta per nessuno l'obbligo di comunicazione dei dati.

## *2. Scopo della comunicazione dei dati*

La comunicazione al registro dei tumori di dati che sottostanno al segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 CP è autorizzata solo per i fini seguenti:

- a. registrazione continua e completa dei nuovi casi di tumore diagnosticati a persone domiciliate nel Canton Ticino e/o ivi curate, volta alla costituzione di una documentazione statistica di riferimento;
- b. analisi della frequenza e della distribuzione geografico-temporale delle malattie tumorali, vista in un'ottica di ricerca eziologica mirata all'elaborazione e alla valutazione di misure di prevenzione, di monitoraggio e di diagnosi precoci;
- c. conduzione di studi specifici negli ambiti definiti alla lettera b, per i quali occorra far ricorso a fonti esterne di dati;
- d. valutazione dell'effetto della lotta contro il cancro sul tasso di sopravvivenza epidemiologica;
- e. collaborazione a studi clinici condotti nel quadro della lotta contro il cancro.

## *3. Tipo di dati contemplati nell'autorizzazione*

Il Registro dei tumori del Cantone Ticino è autorizzato a ricevere tutti i dati relativi a persone domiciliate o in trattamento nel Cantone Ticino utili agli scopi di cui al punto 2. Non può essere trasmesso al registro alcun altro tipo di dato. Al personale medico e ausiliario, e in particolare ai laboratori medici e agli istituti di patologia, è fatto assoluto divieto di mettere a disposizione del registro dei tumori l'insieme delle cartelle mediche, dei referti e dei risultati clinici relativi a pazienti in trattamento. Possono essere trasmessi al registro solo i documenti utili agli scopi definiti al punto 2.

## *4. Collezioni di dati e persone con diritto d'accesso ai dati*

- a. Il Registro dei tumori del Cantone Ticino è autorizzato a gestire e conservare, oltre allo schedario cartaceo, due schedari informatici totalmente indipendenti l'uno dall'altro: lo schedario contenente dati anagrafici e lo schedario medico statistico.
- b. L'accesso agli schedari informatici deve essere protetto mediante un codice di identificazione personale (password). Chiunque lavori al Registro dei tumori del Cantone Ticino deve disporre di un codice individuale che non deve rivelare a nessuno.
- c. Il diritto d'accesso ai due schedari è disciplinato come segue:
  - aa) tutto il personale del Registro dei tumori del Cantone Ticino ha accesso allo schedario medico statistico;
  - bb) lo schedario contenente dati anagrafici e gli incarti cartacei possono essere consultati unicamente dalle persone che sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione peritale ai sensi dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP, o che sono responsabili della registrazione dell'insieme dei dati personali ricevuti. Il Registro dei tumori deve di volta in volta annunciare alla Commissione peritale l'avvicinarsi delle persone addette alla registrazione;
  - cc) il tecnico informatico responsabile dell'impianto informatico e dell'elaborazione statistica dei dati, in quanto coadiutore del responsabile del registro può avere accesso ai dati anonimizzati con l'accordo e sotto la vigilanza e il controllo di una persona responsabile della registrazione.

- d. Al fine di controllare l'accesso allo schedario contenente i dati personali, l'impianto informatico deve essere dotato di un sistema di sicurezza in grado di registrare e identificare chiunque acceda allo schedario. La registrazione delle domande d'accesso avvenute deve essere conservata per dieci anni per garantirne il controllo. Nella registrazione non deve figurare alcun dato personale o epidemiologico.

#### *5. Durata della conservazione dei dati*

La conservazione degli incarti rimessi al Registro dei tumori del Cantone Ticino, dei dati personali ottenuti elettronicamente o elettromagneticamente, come pure degli schedari informatici del registro non è sottoposta a limiti di tempo, a condizione che i suddetti dati siano contemplati alla cifra 3.

#### *6. Responsabile della garanzia della protezione dei dati comunicati*

La persona responsabile del registro ticinese dei tumori è tenuta a garantire la protezione dei dati comunicati. È fatta salva la responsabilità civile e penale di tutto il personale attuale e futuro del registro.

#### *7. Misure di anonimizzazione*

Il Registro dei tumori del Cantone Ticino è tenuto a collezionare ed elaborare i dati ricevuti nei due schedari informatici secondo i seguenti criteri:

- a. registrazione dei dati personali sotto un numero d'identificazione nello schedario contenente i dati anagrafici;
- b. rilevamento delle cartelle mediche e di altri dati importanti in uno schedario separato e anonimo (schedario medico statistico) sotto un numero d'identificazione.

Una volta trasformati, i documenti e le informazioni trasmesse dalle autorità e da altre persone devono essere protetti da ogni accesso non autorizzato.

#### *8. Criteri di identificazione*

Nello schedario contenente dati anagrafici, le persone annunciate possono essere registrate con il loro nome e il loro numero di identificazione.

Nello schedario statistico contenente i dati medici, le persone possono essere rilevate solo tramite il loro numero di identificazione. Si deve attestare che l'identificazione delle persone sulla base dei dati ottenuti in questo schedario non è possibile e, in particolare, in caso di pubblicazioni che si basano su tali dati.

#### *9. Conservazione dei dati personali non anonimizzati*

I dati personali non anonimizzati, in particolare gli schedari cartacei, vanno tenuti sotto chiave. Possono avere accesso a tali dati unicamente i collaboratori del Registro dei tumori del Cantone Ticino che hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l'obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP. Va altresì garantito che nessun membro del personale ausiliario e di servizio possa aver accesso ai suddetti dati.

L'eventuale distruzione dei dati deve avvenire secondo le prescrizioni emanate dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

## *10. Oneri ulteriori*

- a. Il Registro dei tumori del Cantone Ticino provvede a far sì che gli schedari su cui si sta lavorando siano totalmente separati da altri schedari pubblici o privati e che le persone non autorizzate non possano avervi accesso. In particolare il Registro deve garantire che lo schedario contenente dati anagrafici sia separato dallo schedario medico statistico e che non possa essere stabilito nessun collegamento (linking) informatico tra i due schedari da parte di persone non autorizzate.
- b. Tutti i collaboratori del Registro dei tumori del Cantone Ticino devono sottoscrivere la dichiarazione, allegata alla presente decisione, concernente il loro obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP, di cui un esemplare firmato è inviato alla Commissione peritale.
- c. Il Registro dei tumori del Cantone Ticino è tenuto ad emanare un regolamento dal quale si evinca quali siano le persone autorizzate ad avere accesso allo schedario cartaceo e allo schedario contenente i dati anagrafici. L'accesso ai dati non anonimizzati deve essere rifiutato a chiunque non lavori presso il Registro dei tumori del Cantone Ticino e a chiunque non sia stata rilasciata un'autorizzazione da parte della Commissione peritale. Il regolamento deve essere sottoposto al Presidente della Commissione peritale per il tramite della Segreteria della Commissione.
- d. Il registro ticinese dei tumori deve rendere attenti per scritto tutti i titolari dell'autorizzazione di cui alla cifra 1 circa il loro obbligo di informare i pazienti sui loro diritti e di rispettare se del caso un loro rifiuto di acconsentire alla trasmissione dei dati che li concernono (cfr. art. 321<sup>bis</sup> cpv. 2 CP). Questa comunicazione scritta ai titolari è sottoposta all'approvazione del Presidente della Commissione peritale.

## *11. Termine per l'adempimento degli oneri*

Al Registro dei tumori del Cantone Ticino è accordato un termine di 6 mesi, dal momento in cui la decisione è passata in giudicato, per adempiere a tutti gli oneri.

## *12. Rimedi giuridici*

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

## *13. Comunicazione e pubblicazione*

La presente decisione è notificata per scritto all'Associazione svizzera dei registri dei tumori, al Registro dei tumori del Cantone Ticino nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione dell'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, su appuntamento e entro il termine di ricorso (tel. 031 / 322 94 94).

23 dicembre 1997

Commissione peritale per il segreto  
professionale in materia di ricerca medica:  
Il presidente, prof. dott. Mark Pieth

0027

## **Esecuzione della legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni intergovernative**

A contare dal 23 dicembre 1997, il nome, l'emblema e la sigla (BEI, EIB) della «Banca europea per gli investimenti», pubblicati in appresso, sono protetti conformemente alla legge succitata (RS 232.23):

a. il nome

- in italiano: **BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**  
L'istituzione finanziaria dell'Unione europea
- in tedesco: **EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK**  
Die Finanzierungsinstitution der Europäischen Union
- in francese: **BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT**  
L'institution financière de l'Union européenne
- in inglese: **EUROPEAN INVESTMENT BANK**  
The European Union's financing institution

b. l'emblema



c. la sigla

**BEI ♦ EIB**

23 dicembre 1997

Istituto federale della proprietà intellettuale

0024



## Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto il 27 agosto 1997

Bilancio al	31.12.96 in Fr.		31.12.95 in Fr.	
<b>Attivo</b>				
Conti correnti bancari		4 428 331		6 226 485
Depositi vincolati e investimenti sul mercato monetario		35 325 766		11 328 378
<b>Titoli</b>				
Obbligazioni svizzere in CHF	152 612 588		136 458 018	
Obbligazioni estere in CHF	26 302 250		25 927 950	
Obbligazioni estere in valuta estera	77 787 098		58 781 032	
Azioni svizzere	95 871 340		81 127 321	
Azioni estere	139 310 632	491 883 908	105 083 608	407 377 929
Interessi pro rata		7 955 418		7 308 268
Contributi di capitale preventivati non ancora esigibili		18 986 000		21 400 000
Imposta preventiva		1 221 544		690 488
Attivo transitorio		155 694		221 422
<b>Totale attivo</b>		<b>559 956 661</b>		<b>454 552 970</b>
<b>Passivo</b>				
Passivo transitorio		259 627		237 258
Capitale accumulato dopo ripartizione degli utili:				
Forze motrici della Svizzera nord-orientale (NOK)	227 341 353		186 127 401	
BKW Energie (BKW)	92 784 749		74 920 866	
Centrale nucleare di Gösgen (KKG)	131 537 768		106 044 527	
Centrale nucleare di Leibstadt (KKL)	108 033 164	559 697 034	87 222 918	454 315 712
<b>Totale passivo</b>		<b>559 956 661</b>		<b>454 552 970</b>

Fondo per lo spegnimento di centrali nucleari

Il presidente  
della commissione amministrativa:  
Kiener

Il responsabile  
del comitato d'investimento:  
Hasenfratz

Conto profitti e perdite	1996 in Fr.	1995 in Fr.
<i>Proventi</i>		
Interessi e dividendi	18 111 435	15 994 076
Utili e perdite realizzati e non realizzati	60 996 836	24 770 769
Contributi della NOK ai costi di gestione	35 322	18 194
<i>Totale proventi</i>	<i>79 143 593</i>	<i>40 783 039</i>
<i>Spese</i>		
Diritti amministrativi delle banche	2 205 949	1 834 961
Spese amministrative (BEW)	35 322	18 194
<i>Totale spese</i>	<i>2 241 271</i>	<i>1 853 155</i>
Utili	76 902 322	38 929 884
<i>Totale</i>	<i>79 143 593</i>	<i>40 783 039</i>

Fondo per lo spegnimento di centrali nucleari

Il presidente della commissione amministrativa:	Il responsabile del comitato d'investimento:
Kiener	Hasenfratz

## Allegato del conto annuale 1996

### 1. Criteri di formazione del bilancio e criteri di valutazione

Il conto annuale è stato stilato conformemente alle prescrizioni emanate all'art. 28 cpv. 1-3 del Regolamento del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie per il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari.

I titoli e gli strumenti finanziari derivati iscritti a bilancio sono valutati in base ai corsi di mercato determinati dalle banche in occasione della valutazione dei depositi.

Il valore di mercato dei *futures* è riportato nell'attivo e nel passivo transitorio. Il valore di mercato delle opzioni è invece contemplato nelle rispettive posizioni su titoli.

### 2. Operazioni correnti con strumenti derivati al valore d'imputazione

	Valore di mercato in bilancio in franchi	Aumento dell'impegno in franchi
Obbligazioni svizzere in CHF Long futures	25 322	6 280 200
Obbligazioni estere in valuta estera Long futures	15 461	2 502 725
Azioni svizzere Long call	95 815	972 750
Short put	-150	480 000
Long futures	17 490	986 000
Azioni estere Long futures	-62 100	8 493 288
<i>Totale</i>	<i>91 838</i>	<i>19 714 963</i>

Tutti gli strumenti derivati impiegati nel corso dell'anno erano coperti in ogni momento e sono sempre rimasti entro i limiti delle bande d'oscillazione tattiche stabilite dall'organizzazione d'investimento del Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari.

Il giorno di chiusura del bilancio, l'aumento dell'impegno in posizioni di strumenti derivati pari a una liquidità di CHF 19 714 963 era tenuto in banconote, depositi vincolati e investimenti sul mercato monetario.

Il giorno di chiusura del bilancio non si registravano posizioni che riducevano l'impegno in strumenti derivati.

### 3. Prova del rispetto delle bande d'oscillazione tattiche stabilite dall'organizzazione d'investimento

	Impegno al 31.12.96 in franchi	Quota percentuale al patrimonio (stato attuale)	Banda d'oscillazione tattica (delimitazioni verso il basso e verso l'alto)
<i>Base di riferimento:</i>			
Capitale accumulato	559 697 034		
./. contributi di capitale preventivati non ancora esigibili	-18 986 000		
./. imposta preventiva	-1 221 544		
<i>Patrimonio presso le banche depositarie in base al valore di mercato</i>	539 489 490	100.0 %	
<i>Obbligazioni in CHF (compresa liquidità)</i>			
Conti correnti bancari	3 331 897		
Depositi vincolati e investimenti sul mercato monetario	35 325 766		
Investimenti diretti e indiretti in obbligazioni svizzere	152 612 588		
Obbligazioni svizzere di strumenti derivati	6 280 200		
Investimenti diretti e indiretti in obbligazioni estere	26 302 250		
<i>Obbligazioni in CHF</i>	223 852 701	41.5 %	30.0-60.0 %
<i>Obbligazioni in valuta estera (VE) (compresa liquidità)</i>			
Conti correnti bancari	1 096 434		
Investimenti diretti e indiretti	77 787 098		
Strumenti derivati	2 502 725	15.1 %	10.0-20.0 %
<i>Obbligazioni in VE</i>	81 386 257		
Azioni svizzere			
Investimenti diretti e indiretti	95 775 675		
Strumenti derivati	2 527 378		
<i>Azioni svizzere</i>	98 303 053	18.2 %	10.0-20.0 %
<i>Azioni estere</i>			
Investimenti diretti e indiretti	139 310 632		
Strumenti derivati	8 493 288		
<i>Azioni estere</i>	147 803 920	27.4 %	20.0 - 30.0 %

#### 4. Securities lending

Il giorno di chiusura del bilancio, i titoli dati in prestito a terzi al fine di ottimizzare i proventi avevano un valore di mercato pari a CHF 39 063 401.

#### 5. Attivo costituito in pegno

In vista di eventuali impegni del Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari, il patrimonio depositato presso le banche depositarie è costituito in pegno a favore delle banche stesse.

#### 6. Performance

La performance del patrimonio complessivo depositato presso le banche ha raggiunto nel 1996 il 16,8%.

#### 7. Attestazione del capitale

	Saldo al 1.1.96 in franchi	Contributi 1996 in franchi	Utili 1996 in franchi	Saldo al 31.12.96 in franchi
NOK	186 127 401	9 684 000	31 529 952	227 341 353
FMB	74 920 866	5 175 000	12 688 883	92 784 749
KKG	106 044 527	7 575 000	17 918 241	131 537 768
KKL	87 222 918	6 045 000	14 765 246	108 033 164
<i>Total</i>	<i>454 315 712</i>	<i>28 479 000</i>	<i>76 902 322</i>	<i>559 697 034</i>

Rapporto dell'ufficio di revisione  
alla Commissione amministrativa  
del Fondo per lo spegnimento  
di impianti nucleari a Berna

In qualità di ufficio di revisione abbiamo esaminato la contabilità e i conti annuali (bilancio, conto profitti e perdite e allegato) dell'esercizio del Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari chiusosi al 31 dicembre 1996.

La responsabilità per i conti annuali spetta alla Commissione amministrativa. Il nostro compito è quello di verificare tali conti e di fornire un giudizio in merito. Confermiamo di soddisfare le esigenze in materia di abilitazione e indipendenza.

Abbiamo proceduto alla nostra verifica conformemente ai principi della categoria professionale, principi in base ai quali un esame va pianificato ed eseguito in modo tale da poter riconoscere con un certo grado di probabilità le voci errate riportate dai conti annuali. Abbiamo esaminato le posizioni e le indicazioni dei conti annuali procedendo ad analisi e rilevazioni sulla base di campioni prelevati a caso. La nostra valutazione si è inoltre incentrata sull'applicazione dei principi determinanti in materia di contabilità, della valutazione del patrimonio nonché della rappresentazione dei conti annuali nel loro insieme. Siamo dell'avviso che il nostro esame costituisca una base sufficiente per il nostro giudizio.

La responsabilità per la conformità della determinazione e dell'accertamento dei contributi delle centrali nucleari nonché per i presunti costi per lo spegnimento di impianti nucleari spetta alla Commissione amministrativa e non è oggetto della nostra valutazione.

In virtù della nostra valutazione, la contabilità e i conti annuali sono conformi alla legge, all'ordinanza e al regolamento: raccomandiamo di approvare i presenti conti annuali.

Zurigo, 12 maggio 1997	STG-Coopers & Lybrand AG
E. Züst	A. Stöckli
Perito contabile diplomato	Perito contabile diplomato
Revisore in capo	Revisore in capo

# **Gara pubblica di concessione su tutto il territorio nazionale per una rete di radiocomunicazione mobile digitale cellulare sulla base degli standard GSM**

**(1ª nuova concessione)**

*La Commissione federale delle comunicazioni,*

visti gli articoli 5, 6, 23 e 24 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni nonché gli articoli 8-11 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sui servizi di telecomunicazione,

*notifica:*

## **1. Avvio della procedura, scadenze**

È indetta con effetto a partire dal 5 gennaio 1998 una gara pubblica di concessione su tutto il territorio nazionale per una rete di radiocomunicazione mobile digitale cellulare sulla base delle frequenze previste per lo standard GSM.

Le candidature devono essere inviate entro il 13 febbraio 1998, alle ore 15.00. Non verrà accordata alcuna proroga del termine.

## **2. Oggetto della concessione**

Oggetto della concessione sono la realizzazione e l'esercizio di una rete di radiocomunicazione mobile comprendente gli impianti per un'offerta di servizi di radiocomunicazione digitale e cellulare sulla base delle frequenze previste per lo standard GSM sul territorio svizzero. Dalla concessione deriva il diritto di utilizzazione delle frequenze sulla banda GSM 900 e DCS 1800.

## **3. Ammissione**

Ogni impresa può presentare la propria candidatura per la partecipazione alla gara pubblica a titolo individuale o nell'ambito di un consorzio.

## **4. Altre informazioni**

Ulteriori informazioni in merito all'oggetto della concessione, presentazione, lingua, portata e criteri di valutazione delle candidature nonché sui costi e le tasse amministrative derivanti da quest'ultima sono contenute nei documenti di gara.

## **5. Invio dei documenti di gara**

I documenti di gara devono essere richiesti per iscritto o per fax dopo l'avvio della gara pubblica al seguente indirizzo:

Ufficio federale delle comunicazioni

Segreteria Divisione Telecom

Zukunftsstrasse 44

Casella postale

CH-2501 Bienne

Fax: 032 327 55 28

9 dicembre 1997

La Commissione federale delle comunicazioni:  
Il presidente, Caccia

**Gara pubblica di concessione su tutto il territorio nazionale  
per una rete di radiocomunicazione mobile digitale cellulare sulla base  
degli standard GSM  
(2<sup>a</sup> nuova concessione)**

*La Commissione federale delle comunicazioni,*

visti gli articoli 5, 6, 23 e 24 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni nonché gli articoli 8-11 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sui servizi di telecomunicazione,

*notifica:*

**1. Avvio della procedura, scadenze**

È indetta con effetto a partire dal 5 gennaio 1998 una gara pubblica di concessione su tutto il territorio nazionale per una rete di radiocomunicazione mobile digitale cellulare sulla base delle frequenze previste per lo standard GSM.

Le candidature devono essere inviate entro il 13 febbraio 1998, alle ore 15.00. Non verrà accordata alcuna proroga del termine.

**2. Oggetto della concessione**

Oggetto della concessione sono la realizzazione e l'esercizio di una rete di radiocomunicazione mobile comprendente gli impianti per un'offerta di servizi di radiocomunicazione digitale e cellulare sulla base delle frequenze previste per lo standard GSM sul territorio svizzero. Dalla concessione deriva il diritto di utilizzazione delle frequenze sulla banda DCS 1800 o, in alternativa, delle frequenze DCS 1800 nonché, a partire dal 1 gennaio 2001, delle frequenze sulla banda GSM 900.

**3. Ammissione**

Ogni impresa può presentare la propria candidatura per la partecipazione alla gara pubblica a titolo individuale o nell'ambito di un consorzio.

**4. Altre informazioni**

Ulteriori informazioni in merito all'oggetto della concessione, presentazione, lingua, portata e criteri di valutazione delle candidature nonché sui costi e le tasse amministrative derivanti da quest'ultima sono contenute nei documenti di gara.

**5. Invio dei documenti di gara**

I documenti di gara devono essere richiesti per iscritto o per fax dopo l'avvio della gara pubblica al seguente indirizzo:

Ufficio federale delle comunicazioni

Segreteria Divisione Telecom

Zukunftsstrasse 44

Casella postale

CH-2501 Bienne

Fax: 032 327 55 28

9 dicembre 1997

La Commissione federale delle comunicazioni:  
Il presidente, Caccia



## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.12.1997
Date	
Data	
Seite	1233-1248
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 161

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.